



FONDAZIONE ZUCHELLI



STATUTO

Approvato dal CdA in data 26 aprile 2016

**Annotato dalla Prefettura di Bologna
al n. 99, pag. 141, vol. 1 del Registro delle Persone Giuridiche**

FONDAZIONE CARLO, CAROLINA, BIANCA E SANTINA ZUCHELLI

STATUTO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E PATRIMONIO

Art.1 - Denominazione

È istituita in Bologna la "Fondazione Carlo, Carolina, Bianca e Santina Zucchelli".

Art. 2 - Finalità

La Fondazione ha quali scopi la promozione e lo sviluppo dello studio, della conoscenza e della fruizione della musica e delle arti figurative.

A tal fine la Fondazione in via prioritaria istituirà, secondo la volontà della testatrice, borse di studio da destinarsi a sostegno degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e del Conservatorio G.B. Martini di Bologna di buone attitudini e sforniti di mezzi di fortuna come meglio precisato al successivo articolo 4.

La Fondazione potrà altresì realizzare corsi, seminari, concerti, mostre, rassegne, spettacoli autonomamente od anche in collaborazione con altri istituzioni pubbliche o private, italiane od estere.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio originario della Fondazione è costituito dal lascito disposto in parti uguali dalla Sig.na Santina Zucchelli fu Carlo a favore della Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di musica di Bologna, con testamento in data 2 gennaio 1952, per atto del Dott. Cesare Sassoli, notaio in Bologna, e di cui alla tabella descrittiva A) allegata al presente Statuto.

Il patrimonio originario potrà essere incrementato con ulteriori lasciti e donazioni di persone fisiche, enti privati o pubblici, oltreché da avanzi di amministrazione.

Art. 4 - Utilizzazione del patrimonio – borse di studio

Con la rendita del patrimonio originario della Fondazione, al netto delle spese di amministrazione e dei compensi di cui al successivo Art.12, vengono istituite, secondo la volontà della testatrice, borse

di studio da conferirsi annualmente, per una metà della rendita stessa, a favore degli allievi dei corsi della Accademia di Belle Arti nei quali l'insegnamento della pittura, delle sue diverse tecniche ed applicazioni, viene impartita, e l'altra metà agli allievi dei corsi del Conservatorio..

Le borse di studio sono assegnate agli allievi dotati di buone attitudini e sforniti di mezzi di fortuna. Qualora non vi siano allievi in possesso dei requisiti prescritti per il Conferimento delle borse di studio, l'importo delle medesime verrà per una metà capitalizzato in aumento della sostanza patrimoniale e per l'altra metà destinato alle borse per l'anno successivo.

La rendita del patrimonio ulteriore rispetto a quello originario, come anche dei lasciti, delle donazioni e dei contributi disposti in ragione di specifiche attività da effettuarsi da parte della Fondazione sarà destinata ad attività deliberate dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle finalità statutarie. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo ed in particolare del vincolo di destinazione di cui al primo capoverso, nel bilancio della Fondazione si darà separata rappresentazione della rendita del patrimonio originario della Fondazione.

SEZIONE II – ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 5 - Consiglio di Amministrazione – composizione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o dal Ministero di diversa denominazione che in futuro ne eserciterà le funzioni. Esso è composto:

1. dal Presidente, scelto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o dal Ministero di diversa denominazione che in futuro ne eserciterà le funzioni, su proposta dei Presidenti dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di Musica di Bologna, fra persone di chiara fama, estranee all'amministrazione;
2. dal Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Bologna;
3. dal Presidente del Conservatorio di Belle Arti di Bologna;
4. dal Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Bologna;
5. dal Direttore del Conservatorio di Musica di Bologna;
6. da un professore dell'Accademia di Belle Arti di Bologna;
7. da un professore del Conservatorio di Musica di Bologna;

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione – durata

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.

Il Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti ed il Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica di Bologna designano, in distinte sedute ed a maggioranza assoluta di voti, i nominativi dei Professori, di cui ai numeri 6 e 7 del precedente articolo, chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Segretario della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione affida la funzione di Segretario - Cassiere della Fondazione preferibilmente a persona estranea al Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario - Cassiere le funzioni di questo sono assunte da un Consigliere designato dal Consiglio, o, in caso d'urgenza, dal Presidente.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione – compiti

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione:

- a) delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo;
- b) delibera su ogni atto di amministrazione dell'Ente ordinaria e straordinaria;
- c) delibera i programmi dell'attività istituzionale, sulla base delle proposte dei comitati artistici di cui al successivo articolo 15;
- d) delibera circa le modificazioni da apportare, nelle forme di legge, allo Statuto della Fondazione;
- e) delibera sul numero, sull'ammontare, sulle modalità di pagamento delle borse di studio e sulla attribuzione delle medesime agli allievi, secondo le modalità di cui al precedente art.2;
- f) nomina, tra i consiglieri, il vicepresidente della Fondazione;
- g) assume ogni iniziativa che ritenga utile nell'interesse della Fondazione.

Il consiglio potrà altresì delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più consiglieri determinando durata e limiti della delega.

Art. 9 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Il Presidente:

- a) vigila sull'andamento generale dell'Amministrazione dell'Ente;
- b) convoca il Consiglio di Amministrazione, fissa l'ordine del giorno, dirige i lavori e discussioni;
- c) sottopone al Consiglio il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- d) firma gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento;
- e) adotta, altresì, in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio che non comportino, comunque, aumento o diminuzione o trasformazione nel valore e nella consistenza della sostanza patrimoniale dell'Ente di importo superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00) rivalutabile dal Consiglio di amministrazione, anno per anno, tenuto anche conto delle variazioni ISTAT del costo della vita, salvo a riferirne al Consiglio medesimo nella prima adunanza successiva all'atto.

Art. 10 - Il Segretario

Il Segretario - Cassiere:

- a) verbalizza gli atti del Consiglio di Amministrazione;
- b) tiene il servizio di cassa della Fondazione e predispone gli atti per la successiva redazione del bilancio da parte di uno studio di professionisti all'uopo incaricato;
- c) dà esecuzione a quelle deliberazioni che il Presidente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, vorrà a lui delegare.

Art. 11 - Convocazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce ogni qual volta il Presidente ritenga di convocarlo e quando gliene facciano richiesta almeno due Consiglieri.

In ogni caso il Consiglio dovrà riunirsi almeno una volta nell'ultimo trimestre dell'anno per deliberare sul bilancio preventivo e nel primo trimestre per deliberare sul bilancio consuntivo.

Art. 12 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione - Vicepresidente

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento egli verrà sostituito nella sua funzione dal Vicepresidente. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre che siano presenti almeno cinque membri, compreso il Presidente o chi lo sostituisce, purché siano presenti un rappresentante dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Decade dall'ufficio quel Consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a quattro successive adunanze.

Art. 13 - Borse di Studio

Le borse di studio intitolate "Borse di studio della Fondazione Carlo, Carolina, Bianca e Santina Zucchelli" vengono conferite, secondo le modalità determinate di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 14 - Retribuzione organi amministrativi

Per le funzioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione il Consiglio stesso può deliberare l'assegnazione di gettone di presenza e così per i componenti delle Commissioni giudicatrici per le borse di studio.

Al Segretario-Cassiere della Fondazione viene corrisposto un compenso annuo il cui ammontare sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Comitati artistici

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva al proprio insediamento, nomina il Comitato per le attività collegate al Conservatorio ed il Comitato per le attività collegate alla Accademia di Belle Arti.

Ciascun comitato è composto da un presidente e due membri scelti dal Consiglio di Amministrazione, preferibilmente tra professori di ruolo dell'ente.

Alle riunioni dei Comitati avranno facoltà di partecipare anche i Consiglieri di Amministrazione.

I Comitati formulano al Consiglio di Amministrazione valutazioni e proposte in ordine all'attività della Fondazione.

SEZIONE III – BILANCIO E MODIFICHE DI STATUTO

Art.16 - Anno finanziario

L'anno finanziario della fondazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 17 - Bilancio preventivo e consuntivo

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio preventivo per

l'anno successivo. Il bilancio preventivo è redatto secondo criteri di prudenza ed in coerenza con gli obiettivi della Fondazione quali determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione delibera il Bilancio Consuntivo della Fondazione relativo all'anno precedente. Il bilancio è redatto secondo le prescrizioni per quanto compatibili di cui all'art. 2423 e ss. c.c.

Art. 18 - Vigilanza

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Prefetto, ai sensi dell'art.25 del Codice Civile e dei nuovi disposti contenuti nel DPR 361/2000.

Art. 19 - Modifiche dello statuto

Le norme del presente statuto possono essere modificate, nelle previste forme di legge, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non disposto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.